



Quesiti riguardanti la dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione (DFM) ivi compresa la tempistica di invio

Quesito 60

Prima questione:

Se per un'utente è stato fatto, ad esempio, il rapporto di controllo (sul vecchio allegato G) il 15/10/2013 ma l'autocertificazione con il bollino non è stata inviata cosa occorre fare?

Personalmente ritengo che per il biennio precedente l'utente sarà sanzionato e che per il prossimo quadriennio dovrà fare la DAM entro il 15/10/2015 (con ulteriori 30 gg. di tempo per la consegna) e il bollino entro il 15/10/2017.

Seconda questione:

Se per l'utente non è stato fatto nulla: né rapporto di controllo e, di conseguenza, neanche l'invio della autocertificazione cosa si deve fare?

Personalmente ritengo che per il biennio precedente l'utente sarà sanzionato ma per il quadriennio precedente sinceramente non so cosa dire.

Terza questione:

Nel caso di nuova utenza allacciata quest'anno (nel 2015) cosa si deve fare?

Forse la Dam 2 anni dopo il rapporto di controllo ed il bollino dopo 4 anni? Oppure bisogna partire subito con il bollino e fare la DAM tra 2 anni?

Quarta questione:

Nel caso di una utenza con potenza superiore ai 100 KW il cui ultimo rapporto di controllo è stato fatto, ad esempio il 15 ottobre 2013 cosa si deve fare?

Personalmente penso che si debba fare il nuovo rapporto di controllo mettendo subito il bollino. Dopo 2 anni: altro rapporto di controllo con bollino perché il bollino è biennale.

Quinta questione:

Nel caso di Fano, per gli impianti in cui erano stati fatti i rapporti di controllo (su allegato G) ma non era stata fatta l'autocertificazione perché il Comune non aveva avviato la campagna come ci si deve comportare?

E per quelli in cui non erano stati fatti i rapporti di controllo come ci si deve comportare?

Risposta 60

Prima questione:

Parlando di ex "allegato G" è chiaro che il quesito fa riferimento ad un impianto dotato di generatore di calore a fiamma con potenza termica nominale utile inferiore a 100 kW. Se su questa tipologia di impianto è stato fatto un controllo manutentivo con la compilazione del vecchio allegato G nel 2013, e su di esso non è stato mai applicato il previsto bollino e quindi non è mai stato inviato al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo esterno da questa delegato), fermo restando la possibilità di subire un controllo ispettivo a pagamento, il caso è previsto dall'art. 18, comma 1, lettera i, della LR 19/2015 dove viene



specificato che gli impianti che non hanno prodotto l'autocertificazione (allegato G munito di bollino) nel biennio 2013/2014, devono produrre il primo rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito del segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017,

Seconda questione:

La fattispecie ricade nella risposta già data alla prima questione. In questo caso l'utente è anche passibile delle sanzioni contemplate dal D.Lgs 192/05 a carico del responsabile dell'impianto che non effettua le manutenzioni previste.

Terza questione:

Nel caso di installazione di una nuova caldaia dopo la fase di prima messa in servizio - collaudo occorre: compilare il libretto di impianto (o aggiornamento dell'esistente), inviare al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest'ultima delegato) la scheda identificativa dell'impianto (Scheda n. 1 del libretto di impianto), compilare la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) da inviare al Soggetto Esecutore, compilare il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) che non deve essere inviato al Soggetto Esecutore ma solo rilasciato all'utente, compilare la Dichiarazione della Frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzioni (DFM) che deve essere inviata al Soggetto Esecutore e procedere alla targatura dell'impianto solo se l'Autorità Competente ha stabilito la modalità con cui questa deve essere effettuata. Non occorre quindi fare un REE munito di bollino.

Quarta questione:

Questa tipologia di impianto rientra nel caso previsto dall'art. 18, comma 1, lettera i della LR 19/2015 dove viene specificato che per questi impianti occorre produrre il primo rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito del segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017. Naturalmente il successivo invio del REE munito di bollino al Soggetto Esecutore deve avvenire secondo la tempistica di cui alla tabella dell'allegato 3 alla LR 19/2015. In particolare, se l'impianto ha una potenza utile nominale maggiore di 100 kW, ed è alimentato a gas (metano o GPL), il secondo invio del REE munito di segno identificativo deve avvenire dopo 2 anni dal primo (al massimo 30 giorni dopo tale scadenza).

Quinta questione:

Nel caso del comune di Fano, Indipendentemente se sono stati fatti controlli manutentivi con la compilazione o meno del vecchio rapporto di controllo (allegato G o F), per tutte le tipologie di impianti termici occorre inviare al Soggetto Esecutore il primo REE munito di bollino entro il 30 giugno 2017.

Quesito 54

In merito al modello "ELENCO E FREQUENZA OPERAZIONI CONTROLLO E MANUTENZIONE".

Nell'ipotesi che si ritenga opportuno effettuare sui generatori i controlli previsti dalle norme UNI 10435 e UNI 10436, a seconda della potenzialità con cadenza annuale, è possibile anziché elencare le singole operazioni indicare le norme UNI di cui sopra?

Risposta 54 (aggiornata al 1/10/2015)

Purché pertinenti, è ovviamente possibile indicare soltanto le norme UNI 10435 (per gli impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW) e 10436 (per le caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW). Sarebbe opportuno aggiungere anche la norma UNI 8364-3 (per tutti gli impianti di riscaldamento destinati ad usi civili) . In particolare nei campi dei documenti visti occorre spuntare "le norme UNI e CEI applicabili per lo specifico elemento o tipo di apparecchio/dispositivo" e, nella pagina successiva, nei righe dedicati alla descrizione dell'operazione scrivere "secondo norma UNI 10435" o "secondo norma UNI 10436" o secondo norma UNI



8364-3, mentre nel rigo corrispondente della voce "Frequenza" occorre scrivere (ben visibile) la frequenza in anni della manutenzione.

Quesito 52

A chi devono essere inviate le Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione (DAM), le dichiarazioni della Frequenza e Elenco delle operazioni di controllo e Manutenzione (DFM) e i modelli di comunicazione della nomina/cessazione del Terzo Responsabile, fintanto che non viene istituita la procedura telematica?

Risposta 52 (aggiornata al 1/10/2015)

Fin tanto che non è attivata la procedura telematica di invio della documentazione prevista all'art. 12, commi 5 e 6 della LR 19/2015, tale documentazione, ivi comprese la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM), la Dichiarazione della Frequenza e l'Elenco delle operazioni di controllo e Manutenzione (DFM) e il modello di comunicazione della nomina/cessazione del Terzo Responsabile, deve essere effettuata in forma cartacea e inviata all'Autorità Competente o all'eventuale Organismo Esterno da quest'ultima delegato. La LR 19/2015 individua, all'art. 2, queste Autorità Competenti (i comuni con più di 40.000 abitanti e per il restante territorio le Province, e quindi: i comuni di Pesaro, Fano, Ancona, Senigallia, Jesi, Macerata, Civitanova Marche, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e, per il restante territorio, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Provincia di Ancona, la Provincia di Macerata, la Provincia di Fermo e la Provincia di Ascoli Piceno). Tali Enti, che possono delegare i loro compiti ad un Organismo Esterno, devono quindi definire e rendere note le forme e le modalità dell'invio della documentazione sopracitata (art. 18, comma 5 LR 19/2015). Nel sito web della Regione Marche dedicato agli impianti termici (<http://www.regione.marche.it/Energia/Impiantitermici.aspx>) è pubblicata una tabella con i recapiti delle Autorità Competenti e dei Soggetti Esecutori.

Quesito 47

Riguardo all'allegato 4 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015 "Dichiarazione di frequenza per generatori a fiamma", dove si dice – "di potenza termica nominale utile complessiva pari a.....KW", cosa si intende? la potenza di tutti i generatori installati in quell'impianto? Come si fa se ci sono caminetti fatti a mano oppure se il cliente non ha nessun libretto e non c'è alcun modo per risalire alla potenza di quel generatore? Al momento nella voce kW metto solo quello della caldaia di cui faccio la manutenzione e nel "N° gruppi termici presenti" metto solo 1 che è la caldaia di cui sono il manutentore, anche perché nella parte retro metto solo la frequenza del gruppo termico di cui andrò a fare la manutenzione. Altri gruppi di cui io non faccio la manutenzione non inserisco nulla. Se non devo fare così servirebbe una spiegazione precisa di come compilare questo allegato che mi sembra un po' complicato. Infatti, visto che devo dichiarare il periodo di frequenza delle manutenzioni al generatore di cui faccio manutenzione, è inutile dare il numero dei gruppi termici presenti e la loro potenza, questi li metterò semmai, in un nuovo allegato, il manutentore che eseguirà la manutenzione di quel generatore.

Risposta 47 (aggiornata al 1/10/2015)

Le Dichiarazioni della frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose di cui agli allegati 4 (gruppi termici con generatori di calore a fiamma), 5 (macchine frigorifere/pompe di calore), 6 (teleriscaldamento/teleraffrescamento) e 7 (cogeneratori/trigeneratori) del DDPF 61/EFR del 04/06/2015, sono strutturati in modo che nella prima parte vengano indicati gli elementi generali dell'impianto e nella seconda parte la dichiarazione vera e propria riguardante il singolo generatore e il circuito ad esso collegato. E' chiaro quindi che, al di là dei dati sugli aspetti generali indicati dal manutentore nella prima parte, la responsabilità assunta dallo stesso nel sottoscrivere la dichiarazione ricade tutta su quanto scritto nella seconda parte del documento che



riguarda il singolo generatore ed il circuito ad esso collegato di cui egli è il manutentore. Per quanto riguarda la rintracciabilità dei dati da trascrivere sulla prima parte della dichiarazione, si ricorda che questi sono tutti reperibili nel libretto di impianto che è obbligatorio e la cui responsabilità della corretta tenuta ricade sul responsabile dell'impianto. Se i dati della prima parte non sono reperibili dal libretto di impianto o da qualche altro documento ufficiale (dichiarazione di conformità o rispondenza di cui al DM 37/08, progetto, ecc..) occorre non scrivere nulla e barrare i relativi campi. Nella dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione riguardante gli impianti dotati di generatori di calore a fiamma, laddove viene richiesta la Potenza termica utile nominale complessiva, si intende la somma delle potenze utili dichiarate dal costruttore di tutti gli apparecchi presenti (ivi comprese le stufe a pellet e i camini). Il dato è reperibile dal libretto di impianto e più precisamente al punto 6.3 della scheda identificativa dell'impianto. Anche per questo dato vale quanto detto sopra: se non si conosce la potenzialità utile di qualche apparecchio installato occorre barrare il campo.

Quesito 37

Si chiede un chiarimento riguardo la trasmissione dei moduli secondo quanto prevede la L.R. 19/2015. in riferimento al modello di dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose per impianti termici con generatore di calore a fiamma, previsto dall'articolo 4, comma 1 della predetta legge che deve essere firmato dal responsabile dell'impianto. Per le caldaie in cui è stata fatta la manutenzione dal 1° gennaio al 30 giugno 2015, come si deve procedere? È possibile trasmettere il suddetto modello partendo dalle caldaie a cui viene fatta la manutenzione a partire dal 1° luglio 2015?

Risposta 37 (aggiornata al 1/10/2015)

Conformemente a quanto stabilito dall'art.4, comma 1 della Legge Regionale 19/2015, la Dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione, deve essere compilata ed inviata al soggetto esecutore all'atto di prima installazione/ristrutturazione dell'impianto termico e a seguito di sostituzione/riattivazione del generatore di calore. Lo stesso comma prevede che, nel caso di impianti esistenti, tale documento debba essere compilato dal manutentore. Quest'ultimo deve compilare ed inviare la dichiarazione anche ogni volta che prende in carico la manutenzione di un nuovo impianto. Non specificando altro si ritiene che, per gli impianti esistenti, il manutentore debba compilare ed inviare al Soggetto Esecutore la Dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione, durante la prima manutenzione utile effettuata sull'impianto, a partire dalla data di approvazione del modello di dichiarazione (04/06/2015).

Quesito 36

Se un impianto certificato nel 2013 viene dismesso nel 2014 e quindi rimesso in funzione nel 2015, cosa devo fare dopo il controllo di rimessa in funzione, quali documenti dovrò rilasciare all'utente e/o inviare al soggetto esecutore? Il REE con segno identificativo andrà sempre fatta nel 2017? E comunque i REE con segno identificativo vanno sempre rifatti ogni 4 anni dall'ultima certificazione o prima installazione/sostituzione?

Risposta 36 (aggiornata al 1/10/2015)

La legge Regionale 19/2015 prevede, all'art. 9, comma 3, che una volta rimesso in funzione un impianto precedentemente disattivato occorre inviare al Soggetto Esecutore (a cura del manutentore) la Dichiarazione di Avvenuta manutenzione (DAM). Per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della stessa Legge, occorre anche che il manutentore compili e invii al Soggetto Esecutore la Dichiarazione della frequenza e



dell'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione da effettuare sull'impianto (allegati 4, 5, 6, 7 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015, secondo la tipologia dell'impianto). Bisogna, ovviamente, fare anche un controllo dell'efficienza energetica, ma il relativo rapporto (REE) non va inviato al Soggetto Esecutore. Un impianto/generatore rimesso in funzione dopo un periodo di disattivazione va trattato come una ristrutturazione/sostituzione. L'invio al Soggetto Esecutore del REE munito di bollino va quindi calcolato partendo dal giorno della riattivazione. Anche la DAM intermedia, se pertinente, va inviata dopo due anni dalla riattivazione dell'impianto/generatore.

Quesito 35

In una nuova installazione o sostituzione di apparecchi sia che siano generatori a fiamma o pompe di calore ecc. ecc. quali allegati vanno rilasciati? Per quello che ho capito vanno rilasciati ed inviati i seguenti:

- REE : Allegato 9 (articolo 4, comma 8, L.R. 19/2015)
- DAM : Allegato 8 (articolo 4, commi 4 e 5, L.R. 19/2015)
- Frequenza dei controlli e manutenzione : Allegato 4 (articolo 4, comma 1, L.R. 19/2015)

Risposta 35 (aggiornata al 1/10/2015)

In caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici e nei casi di sostituzione del generatore di calore occorre compilare ed inviare al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo esterno da questi delegato) la seguente documentazione:

- 1) A cura dell'installatore o del manutentore: copia della scheda identificativa dell'impianto con riportate le modifiche effettuate se si tratta di ristrutturazione dell'impianto o di sostituzione del generatore (prima pagina del libretto di impianto);
- 2) A cura del manutentore: la Dichiarazione di Avvenuta manutenzione (allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015);
- 3) A cura dell'installatore o del manutentore: la Dichiarazione della frequenza e dell'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione da effettuare sull'impianto (allegati 4, 5, 6, 7 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015, secondo la tipologia dell'impianto).

In questi casi il controllo dell'efficienza energetica è obbligatorio (art. 8, comma 3, del DPR 74/2013) e va quindi compilato dal manutentore il pertinente Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica che, tuttavia, non deve essere inviato al Soggetto Esecutore.

Quesito 21

Quali tempistiche di invio dei documenti devo rispettare nel caso di nuove accensioni eseguite a partire dal 1° giugno 2015?

Risposta 21 (aggiornata al 1/10/2015)

Secondo la Legge Regionale 19/2015, in caso di nuova installazione di un impianto termico occorre:
- aggiornare il libretto di impianto (a cura dell'installatore);

- inviare la scheda identificativa dell'impianto all'Autorità Competente o all'Organismo esterno (a cura del responsabile dell'impianto eventualmente aiutato dal manutentore o dall'installatore);

- inviare la dichiarazione delle manutenzioni da effettuare e la loro frequenza (Allegato 4 del DDPF 61/EFR) all'Autorità Competente o all'Organismo esterno (a cura dell'installatore o del manutentore);



- inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM) all'Autorità Competente o all'Organismo esterno (a cura del manutentore)

Ad eccezione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM), per la quale l'art. 4, comma 4 (richiamato dal comma 5) della L.R. 19/2015 prevede l'invio entro 30 giorni dalla manutenzione, per gli altri documenti non è prevista una tempistica di invio da rispettare; si ritiene tuttavia che, analogamente alla DAM, possa essere ritenuto valido un tempo non superiore ai 30 giorni dalla prima messa in servizio dell'impianto/generatore.

Quesito 16

Se si è eseguita la manutenzione su una caldaia nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2015 e il bollino verde è stato applicato (ad esempio) nel luglio 2013, è possibile compilare e spedire la DAM e la DICHIARAZIONE CONFORME all'All. 4, senza firma del cliente?

Risposta 16 (aggiornata al 1/10/2015)

Nel caso di specie sarebbe dovuta inviare DAM (allegato 8 al Decreto Dirigenziale della Posizione di Funzione 61/EFR del 04/06/2015) entro luglio 2015 (entro lo stesso giorno in cui è avvenuta la manutenzione del 2013).

Tuttavia, eccezionalmente, per la prima applicazione della nuova L.R. 19/2015 è stata prevista una proroga di invio della DAM così articolata:

- 1) Se l'obbligo di invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 maggio 2015 è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015 senza tornare dal cliente (non occorre la firma in calce per presa visione di quest'ultimo);
- 2) Se l'obbligo di invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a giugno e il 30 novembre 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015;
- 3) Se l'obbligo di invio ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 settembre 2015, oltre all'eventuale deroga di cui al punto 1) o 2), è possibile utilizzare e inviare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da quest'ultima delegato, i vecchi allegati F o G o il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 1 privo di segno identificativo al posto del modello di DAM di cui all'allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015.

La Dichiarazione conforme all'allegato 4 del DDPF 61/EFR del 4 giugno 2015 è invece la "Dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose per impianti termici con generatore di calore a fiamma".

Quest'ultima dichiarazione, per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 20 aprile 2015 n. 19, va compilata dal manutentore solo dopo il primo intervento utile di manutenzione e con la firma dell'utente/responsabile dell'impianto. L'art. 4, comma 1 della L.R. 19/2015 specifica, infatti, che tale dichiarazione deve essere effettuata per erudire l'utente sui controlli e la frequenza delle manutenzioni del proprio impianto e non è quindi possibile che non contenga la firma di quest'ultimo. Nel caso in esame, perciò, il manutentore provvederà a compilare la Dichiarazione al prossimo intervento di manutenzione in triplice copia: una copia dovrà essere consegnata al responsabile dell'impianto che la allegnerà al libretto di impianto, una copia sarà inviata, a cura del manutentore, all'Ente Competente per le verifiche ispettive ed una rimarrà al manutentore stesso.

Quesito 1



Se su una caldaia con potenza utile compresa tra 10 kW e 100 kW è stato effettuato un controllo manutentivo e inviato l'allegato G munito di bollino verde nel 2013, per l'anno 2015 cosa si deve compilare?

- La dichiarazione di avvenuta manutenzione (pag. 16 del Decreto del Dirigente della Regione)?
- L'allegato 9 Rapporto di efficienza energetica tipo 1 (pag. 17 del Decreto del Dirigente della Regione)?
- Occorre lasciare contestualmente anche la Dichiarazione di frequenza ed elenco operazioni di controllo e manutenzione (pag. 8 del Decreto del Dirigente della Regione)?

Risposta 1 (aggiornata al 1/10/2015)

Se la caldaia è alimentata a gas (metano o GPL) e la manutenzione programmata ha una frequenza superiore o uguale ad una volta ogni due anni, occorre inviare entro due anni dall'ultima autocertificazione munita di bollino la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) e entro i due anni successivi il rapporto tecnico di efficienza energetica munito di bollino. Nel caso di specie, quindi, va inviata la DAM (allegato 8 al Decreto Dirigenziale della Posizione di Funzione 61/EFR del 04/06/2015) entro il 2015 (entro lo stesso giorno e mese in cui è avvenuta la manutenzione del 2013) ed inviato il Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di bollino da 14 euro entro il 2017 (entro lo stesso giorno e mese in cui è avvenuta la manutenzione del 2013).

Se l'invio della DAM, così calcolato:

- 1) Ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 maggio 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015 senza tornare dal cliente (non occorre la firma in calce per presa visione di quest'ultimo);
 - 2) Ricade in un giorno compreso tra il 1^a giugno e il 30 novembre 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015;
 - 3) Ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 settembre 2015, oltre all'eventuale deroga di cui al punto 1) o 2), è possibile utilizzare e inviare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da quest'ultima delegato, i vecchi allegati F o G o il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 1 privo di segno identificativo, al posto del modello di DAM di cui all'allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015.
-